

Del. n. 121/2017/PRSP



*Corte dei Conti*

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Laura D'AMBROSIO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere
Mauro NORI	consigliere, relatore
Fabio ALPINI	referendario

nell'adunanza dell'11 aprile 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, il quale stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la pronuncia specifica di accertamento adottata in relazione al rendiconto 2014 del **Comune di PESCIA (PT)**, con deliberazione del 22 dicembre 2016 n. 289;

VISTA la comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia specifica di accertamento inviata in data 22 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale adottata dall'ente, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 16, del d.lgs. 118/2011 e dal D.M. 2 aprile 2015, per la definizione dei criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui e dal primo accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, effettuati ai sensi dell'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011;

VISTA la relazione dell'ente (inoltrata alla Sezione con nota del 30 marzo 2017 – prot. sez. 4941/2017) in ordine ai provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul rendiconto 2014 come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del competente settore della Sezione di controllo;

CONSIDERATO che l'ente non ha chiesto di partecipare all'adunanza dell'11 aprile 2017;

UDITO il relatore, cons. Mauro Nori;

### CONSIDERATO

- che dalla “specificata pronuncia di accertamento” di cui alla deliberazione richiamata nelle premesse, sono emerse le seguenti criticità di bilancio:

#### “R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

*Le risultanze dell'esercizio 2014 sono state definite dall'ente con l'accertamento di un disavanzo di amministrazione formale pari a 1.679.309,74 euro derivante dal mancato completo finanziamento del disavanzo degli esercizi precedenti.*

*Inoltre, al termine della gestione 2014, l'ente ha individuato fondi da vincolare (per svalutazione crediti e per spese in conto capitale) per 967.135,39 euro con la conseguente quantificazione di un disavanzo di amministrazione sostanziale pari a 2.646.445,13 euro.*

*Tuttavia, la composizione di tale risultato e la quantificazione della quota vincolata e quella per il finanziamento spese in c/capitale non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste vincolate confluite nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014.*

*Dall'istruttoria condotta dalla Sezione e da quanto rappresentato nella delibera di valutazione dello stato di attuazione del piano di riequilibrio pluriennale (delibera. 25/2016) i vincoli da definire complessivamente nell'ambito del risultato 2014 sono pari a 1.368.510,04 euro (fondi vincolati per 266.714,10 euro, fondi per il finanziamento di spese in conto capitale per 952.100,75 euro e fondo svalutazione crediti per 149.695,19 euro).*

*Ciò ha comportato una diversa quantificazione del disavanzo sostanziale che si ridefinisce in 3.047.819,78 euro.*

*In sede di contraddittorio l'ente ha manifestato la propria volontà di procedere, con atto consiliare, alla correzione formale del prospetto “quadro riassuntivo della gestione finanziaria anno 2014”.*

*Tale risultato è comunque da considerarsi grave, indipendentemente dalle cause che l'hanno generato, in quanto espressione di situazioni patologiche e contrario ai principi di sana gestione*

*La situazione amministrativa e finanziaria del comune è stata rilevata dalla Sezione in occasione dei precedenti controlli (deliberazioni nn. 346/2015, 148/2014, 211/2013, 69/2012 e 43/2011). Il permanere nel tempo di tali criticità ha condotto l'ente all'adozione, a partire dall'esercizio 2013, della procedura straordinaria di riequilibrio. A seguito di ciò l'ente ha predisposto il piano di riequilibrio pluriennale che sta attuando dal 2013 sul quale la Sezione si è espressa negativamente con deliberazione del 27 novembre 2013, n. 278. La valutazione della Sezione è stata successivamente modificata, a seguito del ricorso presentato dall'ente, con la sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 3/2014.*

*In ordine all'ulteriore disavanzo maturato a seguito delle risultanze 2014 la Sezione, pur prendendo atto di quanto rappresentato dall'ente in sede di contraddittorio in ordine alle modalità di finanziamento previste, si riserva di valutare l'effettività di tali misure nell'ambito dei successivi controlli.*

*A seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui effettuato ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e dall'istruttoria condotta dalla Sezione, è stato definito che il disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 deve essere quantificato in 1.381.688,83 euro e, in conseguenza della definizione di poste accantonate/vincolate, un disavanzo complessivo pari a 10.680.610,21 euro come risultante alla riga "totale parte disponibile" di cui all'allegato 5/2 del citato decreto.*

*Nel dettaglio, a fronte di un disavanzo sostanziale di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 per 2.646.445,13 euro, i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate sono risultati rispettivamente pari a 100.938,25 euro e a 1.084.697,89 euro mentre i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili sono risultati rispettivamente pari a 2.916.710,92 euro e a 1.253.127,47 euro. Vanno inoltre considerati i residui passivi definitivamente cancellati che concorrono alla determinazione del fondo pluriennale vincolato per 2.110.939,78 euro.*

*Tali cancellazioni, unitamente alla quantificazione del fondo pluriennale vincolato in 1.133.495,04 euro, hanno determinato un saldo negativo al 1 gennaio 2015 pari - 2.348.824,20 euro. L'ente ha inoltre provveduto alla definizione delle quote accantonate (a fondo crediti di dubbia esigibilità per 7.346.816,33 euro) e alla quantificazione della parte vincolata (per 952.202,25 euro) e destinata ad investimenti (per 32.767,43 euro), accertando il disavanzo di amministrazione effettivo in 10.680.610,21 euro.*

*L'istruttoria condotta dalla Sezione sul risultato di amministrazione definito a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ha confermato che la non corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 ha comportato una conseguente non corretta definizione del risultato al 1 gennaio 2015.*

*Inoltre, in merito alla qualificazione di tale risultato la Sezione ha rilevato, in sede istruttoria, una problematica legata alla rappresentazione del risultato stesso: la*

*mancata trasposizione dei vincoli accertati al 31 dicembre 2014 nel risultato definito a seguito del riaccertamento.*

*La Sezione dunque ha quantificato le quote vincolate in 2.171.017,10 euro a fronte di quanto accertato dall'ente (952.202,25 euro).*

*Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto il risultato di amministrazione accertato dall'ente risulta definito in misura inferiore a quello effettivo in quanto, risorse vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, risultano distolte dal loro ordinario impiego.*

*Questo fenomeno comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.*

*Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri.*

*Per quanto complessivamente rappresentato in ordine alla definizione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 la Sezione rileva che l'ente non ha proceduto alla corretta definizione delle diverse componenti del risultato di amministrazione.*

*Infatti, nel prospetto 5/2 non viene data evidenza della quota destinata a investimenti. Tali vincoli, ad avviso dell'ente, risultano comunque considerati nel disavanzo sostanziale del 31 dicembre 2014.*

*La corretta rappresentazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 deve essere sviluppata in modo coerente con il contenuto dei nuovi principi contabili e con gli schemi del riaccertamento straordinario.*

*Infatti l'ente, a fronte di un disavanzo di amministrazione formale accertato al 31 dicembre 2014 per 1.679.309,74 euro, e considerati, nei termini sopra descritti, sia i residui attivi e passivi cancellati in quanto non correlati ad obbligazioni giuridiche perfezionate, i residui attivi e passivi cancellati in quanto da reimputare agli esercizi in cui saranno esigibili nonché la quantificazione del fondo pluriennale vincolato, avrebbe dovuto determinare il disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 in 1.381.688,81 euro.*

*In sede di contraddittorio l'ente, inoltre, ha manifestato la propria volontà in ordine all'inserimento, nell'ambito delle quote accantonate, del fondo svalutazione crediti già vincolata nell'ambito del risultato di amministrazione 2014 per un importo pari a 149.695,19 euro.*

*Pertanto, tenuto conto di quanto complessivamente emerso in ordine alla corretta definizione delle diverse componenti del risultato di amministrazione, l'ente dovrà procedere alla nuova definizione della quota accantonata in 7.496.511,50 euro (di cui per fondo crediti di dubbia esigibilità 7.346.816,33 euro), della quota vincolate in 2.171.017,10 euro e della quota destinata in 32.767,43 euro, accertando così il disavanzo di amministrazione effettivo di 11.081.984,84 euro. Il disavanzo effettivo, pertanto, potrebbe subire un aumento rispetto a quanto originariamente definito con la delibera*

della Giunta comunale n. 147/2015 nell'ambito della quale il disavanzo è stato definito in 10.680.610,21 euro.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla cancellazione di residui attivi e passivi da reimputare ad esercizi successivi, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e per i quali è oggi richiesta in modo puntuale la cancellazione o l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

La Sezione, ha segnalato all'ente la necessità di procedere alla corretta rappresentazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 in modo coerente con il contenuto dei nuovi principi contabili e con gli schemi del riaccertamento straordinario.

In conseguenza della nuova e diversa quantificazione del disavanzo di amministrazione al 1 gennaio 2015 l'ente ha provveduto alla definizione del maggiore disavanzo (c.d. extradeficit) in 8.034.165,08 euro, quale differenza tra il disavanzo sostanziale al 31/12/2014 e il disavanzo effettivo definito dopo il riaccertamento straordinario, prevedendone il finanziamento in 30 rate costanti (delibera n. 48/2015).

Tale differenza trova conferma anche a seguito della ridefinizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014 e al 1 gennaio 2015 operata dalla Sezione.

La Sezione, per quanto rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

Tale atto consiliare e la sua efficacia saranno oggetto di valutazione da parte della Sezione nella successiva fase di controllo.

In sede di contraddittorio l'ente ha trasmesso alla Sezione la delibera di Giunta n. 260 del 13 dicembre 2016 e la delibera del Consiglio n. 118 del 20 dicembre 2016 con le quali è stato rettificato il risultato di amministrazione 2014, accertando, coerentemente con quanto indicato dalla Sezione, un disavanzo sostanziale di 3.047.819,78 euro, e successivamente, è stata approvata la rideterminazione del prospetto 5/2 definendo compiutamente le componenti accantonate, vincolate e destinate. Infatti, dal prospetto 5/2 allegato alla citata delibera n. 260/2016, emerge un disavanzo formale di amministrazione al 1 gennaio 2015 pari a 1.381.688,81 euro, quote accantonate per complessivi 7.496.511,52 euro (di cui fondo crediti di dubbia esigibilità 7.346.816,33

euro e fondo svalutazione crediti 149.695,19 euro), componenti vincolate per 2.171.017,10 euro e destinate ad investimenti per 32.767,43 euro. L'ente, seguendo quanto rilevato dalla Sezione, ha conseguentemente riaccertato un disavanzo di amministrazione effettivo pari a 11.081.984,86 euro.

*Per quanto attiene invece al disavanzo già accertato al 31 dicembre 2014 la Sezione, pur avendo valutato (con deliberazione del 27 novembre 2013, n. 278) la non congruenza del piano di riequilibrio pluriennale, ma dovendo dare attuazione alla sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 3/2014, ritiene che le gravi irregolarità debbano essere assorbite nell'ambito della procedura straordinaria e che la loro rimozione debba essere valutata in sede di verifica periodica dell'attuazione del piano stesso, come previsto 243-quater, comma 6, del TUEL".*

- che la pronuncia specifica di accertamento ha riguardato il risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e la sua rideterminazione conseguente al riaccertamento straordinario dei residui previsto per l'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014.

- che l'ente, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), del d.l. 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla l. 7 dicembre 2012 n. 213, è tenuto ad adottare entro sessanta giorni i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio;

- che l'ente, per quanto emerso a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, è tenuto ad individuare, entro un termine non superiore ai 45 giorni dalla data del riaccertamento straordinario, i criteri, la tempistica e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo derivante dalla ridefinizione del risultato di amministrazione secondo le indicazioni puntualmente fornite all'art. 2 del d.m. 2 aprile 2015;

- che, per quanto attiene, in particolare, alla tempistica del ripiano, il D.Lgs. 118/2011 e il successivo decreto ministeriale individuano un arco temporale massimo di 30 anni e la ripartizione del disavanzo in rate annuali costanti nel periodo individuato;

- che, per quanto attiene, invece, alle modalità di ripiano, il decreto ministeriale richiede l'individuazione degli strumenti necessari per la copertura del maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario facendo rinvio agli strumenti ordinariamente previsti dall'art. 188 del Tuel e alle ulteriori fonti di finanziamento espressamente indicate ai commi da 4 a 8 dell'articolo 2;

- che, sempre in relazione alle modalità e alla tempistica del ripiano, qualora dal riaccertamento sia emerso un disavanzo derivante dalla cancellazione di residui da reimputare agli esercizi successivi (cosiddetto disavanzo tecnico), l'ente dovrà

procedere secondo quanto indicato nel principio contabile destinando il surplus che deriva dalla reimputazione di residui attivi in misura superiore ai residui passivi alla copertura del disavanzo accertato al momento della loro cancellazione;

- che, con riferimento alla corretta quantificazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015, l'ente, ha richiamato i provvedimenti già assunti prima della pronuncia specifica di accertamento e richiamati nella deliberazione n. 289/2016. In particolare l'ente ha evidenziato che:

- la quantificazione del risultato di amministrazione formale al 31 dicembre 2014 è pari a -1.679.309,74 euro e che considerando l'ammontare complessivo dei fondi vincolati pari a 1.368.510,04 euro, il disavanzo sostanziale è stato rettificato e conseguentemente quantificato in -3.047.819,78 euro;

- la corretta determinazione del risultato di amministrazione formale dopo il riaccertamento straordinario dei residui, così come ridefinito con le delibere della Giunta comunale n. 260/2016 e del Consiglio comunale n. 118/2016, è pari a 1.381.688,81 euro e che, considerando complessivamente le quote accantonate, vincolate e destinate, pari a 9.700.296,03 euro, conduce ad una quantificazione del disavanzo effettivo di -11.081.984,84 euro;

- la determinazione del maggior disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, anche a seguito delle rettifiche effettuate con le citate delibere della Giunta comunale n. 260/2016 e del Consiglio comunale n. 118/2016, non subisce variazioni e si conferma in 8.034.165,06 euro.

- che, in riferimento alla definizione delle modalità di finanziamento del risultato di amministrazione derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui l'ente ha proceduto come segue:

- in relazione al maggior disavanzo originariamente definito con la delibera del Consiglio comunale n. 48 del 4 giugno 2015 in 8.034.165,08 euro e confermato anche a seguito dell'adozione delle citate delibere della Giunta e del Consiglio n. 260 e n. 118, è stato previsto il finanziamento nel periodo massimo consentito dal dm 2 aprile 2015;

- in particolare l'ente ha previsto di applicare alla gestione 2015 una quota del maggior disavanzo pari a 686.138,71 euro individuando come mezzi di copertura per tale quota l'eccedenza dei residui attivi reimputati allo stesso esercizio rispetto ai passivi intendendo tale eccedenza come non necessaria per il finanziamento dei residui passivi reimputati agli esercizi successivi;

- in relazione poi alla quota residua del maggior disavanzo pari a 7.348.026,37 euro ne ha previsto il finanziamento nei successivi 29 esercizi in rate costanti pari a 253.380,21 euro senza indicare le modalità di copertura che si intendono destinare al finanziamento di tale disavanzo.



- in ordine alla ulteriore quota di disavanzo non ricompresa nel saldo da finanziare nell'ambito del piano di riequilibrio e accertata in sede di rendiconto di gestione 2014 pari a 403.447,29 euro, l'ente ha dichiarato di aver proceduto con la delibera del Consiglio comunale n. 70 del 28 luglio 2016, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2016/2018, ad applicare tale quota all'esercizio 2017 prevedendone il finanziamento nell'ambito del bilancio corrente.

- che, tale ultimo aspetto, unitamente alla quota di disavanzo inserita nella procedura straordinaria di riequilibrio in corso e all'extradeficit derivante dal riaccertamento straordinario sono stati considerati complessivamente dall'ente per la definizione della quota di disavanzo di cui ha previsto il finanziamento nel triennio 2017-2019. In particolare è prevista l'applicazione e il conseguente finanziamento nel 2017 per 1.035.241,12 euro, nel 2018 per 614.593,20 euro e nel 2019 per 562.981,32 euro.

- che nella delibera adottata dal Consiglio comunale per il finanziamento dell'extradeficit non vengono individuate in modo puntuale le modalità di ripiano della parte di disavanzo rateizzata in 29 esercizi;

#### RITENUTO

- che l'irregolarità segnalata e riferita al disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2014 come rideterminato a seguito delle operazioni di riaccertamento straordinario, non può ritenersi completamente rimossa nonostante l'attività posta in essere dall'ente che, con la delibera di consiglio adottata ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, ha individuato l'arco temporale per il ripiano del disavanzo;

- che la deliberazione assunta dall'ente ai sensi del D.M. 2 aprile 2015 ha individuato le modalità di finanziamento solo in relazione ad una quota del disavanzo rinviando l'individuazione delle fonti di finanziamento della restante quota alla predisposizione del bilancio di previsione di ogni singolo esercizio;

- che, stante la straordinarietà dell'operazione richiesta agli enti dall'art. 3, comma 7, del d.lgs. 118/2011, l'ente ha proceduto secondo le disposizioni introdotte dal legislatore per regolamentare la fase di passaggio al sistema contabile armonizzato, utilizzando l'arco temporale massimo consentito ma senza individuare compiutamente le modalità di finanziamento di una quota del disavanzo;

- che in ogni caso l'ente dovrà procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento degli atti di programmazione in coerenza con quanto previsto nella citata delibera di ripiano e nei successivi atti integrativi e al reperimento effettivo delle risorse ivi indicate, al fine di consentire il completo riassorbimento del disavanzo accertato;

- che l'ente dovrà inoltre procedere, nel periodo di tempo individuato, all'adeguamento delle modalità di finanziamento del disavanzo in coerenza con le eventuali quote di disavanzo tecnico riassorbite attraverso la reimputazione dei residui negli esercizi in cui sono esigibili;

- che la valutazione appena espressa circa i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate sul risultato di amministrazione 2014, come rideterminato al 1 gennaio 2015, attiene all'esercizio oggetto d'esame, e non considera in modo analitico le risultanze del rendiconto 2015, che sarà oggetto di successiva valutazione ma che l'ente dovrà comunque prendere in considerazione con gli strumenti normativamente previsti;

- che, nel caso di specie, occorre prendere atto dei provvedimenti adottati dall'ente affinché sia ripianato il maggiore disavanzo di amministrazione derivante dal riaccertamento straordinario dei residui effettuate al 1 gennaio 2015;

- che, in relazione al disavanzo ordinario al 31 dicembre 2014 si rimanda ai contenuti della deliberazione con la quale la Sezione ha valutato il piano di riequilibrio finanziario e alle successive analisi da avviare in relazione allo stato di attuazione del piano di riequilibrio stesso;

#### DELIBERA

Sulla base di quanto segnalato dall'ente circa i criteri e le modalità di ripiano del maggiore disavanzo accertato al 1 gennaio 2015 e derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui, la Sezione, pur ritenendo non rimossa l'irregolarità riscontrata, *prende atto* dei provvedimenti adottati dall'ente per il completo finanziamento del disavanzo nel tempo, rinviando ai successivi monitoraggi ed alle successive attività di controllo la valutazione sull'effettività delle misure correttive assunte.

Gli interventi che l'ente è chiamato a realizzare dovranno considerare anche le risultanze del rendiconto 2015, sebbene queste ultime non siano state oggetto di valutazione con la presente deliberazione.

In relazione al disavanzo ordinario al 31 dicembre 2014 si rimanda a quanto contenuto nella deliberazione con la quale la Sezione ha valutato il piano di riequilibrio finanziario e alle successive analisi da avviare in relazione allo stato di attuazione del piano di riequilibrio stesso.

In considerazione di quanto esposto, la Sezione richiama l'ente a indirizzare il bilancio verso una sempre più corretta e sana gestione finanziaria, la cui valutazione sarà oggetto di specifico esame unitamente all'analisi dei questionari trasmessi per i

successivi atti di bilancio e alle ulteriori attività di controllo svolte dalla Sezione in ordine al percorso straordinario di risanamento avviato dall'ente.


## DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.


La presente deliberazione è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza dell'11 aprile 2017.

Il relatore  
Mauro Nori



Il presidente  
Roberto Tabbita



Depositata in segreteria il **11 APR. 2017**

Il funzionario preposto al servizio di supporto  
Claudio Felli

